

Rapporto parziale 2 di maggioranza

numero

data

Dipartimento

6726 R1 parz.2 11 giugno 2013

ISTITUZIONI / FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 18 dicembre 2012 concernente la richiesta di un credito per investimenti di fr. 1'700'000.- per l'acquisto e l'implementazione di un software per la gestione degli Uffici d'esecuzione, l'adesione al "gruppo utilizzatori THEMIS" per il coordinamento e l'evoluzione dell'applicativo informatico per gli Uffici d'esecuzione e la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LALEF)

1. INTRODUZIONE

Nella sessione dell'8 maggio 2013, il Gran Consiglio ha già votato il credito di fr. 1'700'000.- per l'acquisto e l'implementazione di un software per la gestione degli Uffici d'esecuzione, l'adesione al "gruppo utilizzatori THEMIS", approvando il relativo rapporto parziale 6726 Rparz del 7 maggio 2013 della Commissione della gestione e delle finanze, di cui al messaggio in esame. L'implementazione del nuovo software è prevista al più presto dal 1° gennaio 2014 e al più tardi, su eventuale richiesta di proroga alla competente autorità federale, dal 1° aprile 2014.

Con il presente rapporto parziale, la maggioranza della Commissione, esaminato il disegno di legge del Consiglio di Stato, propone al Gran Consiglio le seguenti modifiche della LALEF.

2. L'ESAME COMMISSIONALE

Come noto, la legge cantonale di applicazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LALEF) prevede che ogni Distretto costituisce un circondario d'esecuzione e fallimenti. Il Distretto di Lugano è composto di un circondario d'esecuzione e di un circondario dei fallimenti (art. 1). L'Ufficio d'esecuzione e fallimenti (UEF) di ciascun circondario, ad eccezione del Distretto di Lugano, si compone di un ufficiale, di un supplente e di uno o più impiegati, a giudizio del Consiglio di Stato (art. 2).

Con il disegno di legge di cui al messaggio in oggetto, il Consiglio di Stato propone di procedere alle seguenti modifiche della LALEF:

- a) costituire un circondario unico dei fallimenti e uno o più circondari di esecuzione (art. 1 cpv. 1);
- b) affidare al Consiglio di Stato la definizione dei circondari d'esecuzione (art. 1 cpv. 2);
- c) abrogare l'attuale organizzazione degli UEF (art. 2);

d) affidare al Consiglio di Stato la definizione del numero e dell'organizzazione delle sedi (art. 5).

Si tratta di un'importante riforma di tutto il settore delle esecuzioni e dei fallimenti del Cantone.

La maggioranza della Commissione condivide la richiesta del Consiglio di Stato di migliorare detto settore laddove necessario. In particolare approva l'abolizione degli otto circondari d'esecuzione e fallimenti e l'istituzione di un circondario dei fallimenti unico e di uno o più circondari d'esecuzione.

Nel contempo, la maggioranza della Commissione reputa comunque opportuno subordinare l'entrata in vigore di detta importante modifica della LALEF alla presentazione da parte Consiglio di Stato di un adeguato e puntuale messaggio sulla nuova organizzazione di tutto il settore delle esecuzioni e dei fallimenti all'attenzione del Gran Consiglio.

La maggioranza della Commissione sottolinea in particolare l'importanza di garantire, pure nell'ambito della nuova organizzazione, il principio della prossimità, in modo da soddisfare al meglio le esigenze dell'utenza di tutto il Cantone. Da evidenziare, in tal senso, che, proprio per assicurare la giusta prossimità al cittadino ed il relativo corretto servizio, nel Canton Zurigo esistono 44 Uffici d'esecuzione e fallimenti e nel Canton Friburgo 17, come tali distribuiti in modo adeguato su tutto il territorio cantonale e con alle dipendenze anche funzionari altamente specializzati.

3. CONCLUSIONE

La maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze propone quindi al Gran Consiglio di respingere il messaggio e il relativo disegno di legge in oggetto e di approvare il presente rapporto e l'annesso disegno di legge.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Fabio Bacchetta-Cattori, relatore

Dadò - Garobbio - Gianora - Guidicelli -

Kandemir Bordoli - Lurati S. - Solcà - Vitta

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 18 dicembre 2012 n. 6726 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto parziale 2 di maggioranza 11 giugno 2013 n. 6726 R1 parz.2 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a:

I.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 è così modificata:

Art. 1

**Circondari di
esecuzione e
fallimenti**

Il territorio cantonale costituisce un unico circondario dei fallimenti e uno o più circondari di esecuzione.

²*Abrogato*

³*Abrogato*

⁴*Abrogato*

Art. 2

**Uffici di
esecuzione e
fallimenti**

Abrogato

Art. 32

**Disposizione
transitoria**

L'entrata in vigore dell'art. 1 e l'abrogazione dell'art. 2 sono subordinate all'approvazione da parte del Gran Consiglio entro il 31 dicembre 2013 di un messaggio del Consiglio di Stato sulla riorganizzazione del settore delle esecuzioni e dei fallimenti, da presentare entro il 31 ottobre 2013.

II.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la disposizione transitoria di cui all'art. 32 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.